



IL PRESIDENTE
Dr. Emilio Barone

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

Piazza della Repubblica, 15 - tel. centr. 070 6022.1 segr. 070 6022 2256 fax 070 3481678

PRESIDENZA

PROT. I. N.6729 - 29/07 Cir. - 141 Segr/AG

Cagliari, 28 maggio 2007

OGGETTO: Pratica n. 3/IV/2006 – Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. a seguito della modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 109/2006.

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI

NUORO

e, p.c.

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DI

CAGLIARI LANUSEI NUORO ORISTANO SASSARI TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI

CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI

CAGLIARI SASSARI

Trasmetto il telefax del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-129402007 del 25.05.2007, concernente l'argomento indicato in oggetto perché sia portato a conoscenza dei magistrati in servizio presso codesti Uffici.

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali Ordinari, dei Tribunali di Sorveglianza e del Tribunale per i Minorenni, i quali leggono per conoscenza, la sopra indicata nota non viene trasmessa perché già inviata direttamente dal C.S.M.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dott. V. Oliveri)

su/ks

Visto il 14 GIU 2007
Il Dirigente
D.ssa MA. Righi

Roma, 25/05/2007
Protocollo P 12940/2007

AI PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

AI PROCURATORI della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

AI PROCURATORI della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO. Pratica num. 8/IV/2006 - **Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. a seguito della modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 109/2006.**

Comunico, su disposizione del Comitato di Presidenza, che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 maggio 2007, ha adottato, con un voto contrario, la seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevata la necessità di procedere ad un aggiornamento della circolare sui criteri di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G. (Circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003) in considerazione delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ed alla luce dell'esperienza applicativa;
- letto il testo della circolare citata con le modificazioni proposte (all. 1) “Criteri di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G., così come sostituiti dall'art. 29 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G., così come modificato dall'art. 26 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109”), nonché la relazione esplicativa delle modificazioni stesse (all. 2);
- rilevato che in forza delle modifiche di cui sopra sono suscettibili di assumere rilevanza ex artt. 18 e 19 O.G. situazioni che prima dell'introduzione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 non integravano il presupposto dell'incompatibilità ai sensi delle disposizioni citate;
- rilevato che in particolare viene introdotta una nuova causa di incompatibilità tra i magistrati addetti agli Uffici di Procura e gli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, mentre vengono apportate una serie di modifiche alla disciplina delle incompatibilità per rapporti con esercenti la professione forense e per rapporti con magistrati;
- ritenuto che, con esclusivo riferimento alla nuova causa di incompatibilità ed alle situazioni rilevanti ai sensi delle modifiche delineate dalla circolare allegata, i magistrati devono effettuare la relativa dichiarazione, mentre nessuna segnalazione va effettuata nell'ipotesi in cui le modifiche normative non incidano su situazioni già portate a conoscenza del Consiglio;
- considerata l'opportunità di stabilire un termine entro il quale i magistrati che versano in una situazione di potenziale incompatibilità in forza delle modifiche apportate con la presente delibera alla Circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003 devono rendere la relativa dichiarazione, fermi restando i termini relativi agli obblighi di segnalazione di cui al punto n. 46 della circolare stessa nel testo allegato;

delibera

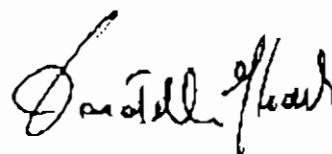
Roma, 25/05/2007
Esma Protocollo P 12940/2007

- di approvare le modifiche alla Circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003 secondo il testo allegato (all. 1: "Criteri di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G., così come sostituiti dall'art. 29 D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 109, nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G., così come modificato dall'art. 26 D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 109") e la correlata relazione (all. 2);
- di invitare i magistrati che versino in una situazione di potenziale incompatibilità in forza delle modifiche apportate con la presente delibera alla Circolare n. P-25531 del 10 dicembre 2003 a rendere entro il 31 dicembre 2007 la relativa dichiarazione sulla base dei moduli informativi predisposti a cura della Prima Commissione."

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei magistrati del proprio ufficio la presente circolare dando assicurazione dell'avvenuta comunicazione a mezzo fax al numero 06-4457175 (o 4452916 o 4453734).

Ringrazio per la collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Donatella Ferranti)



Roma 25/05/2007
Protocollo P 12940/2007

All. 1

Contesti di applicazione degli artt. 18 e 19 O.G., così come sostituiti dall'art. 29 D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 109, nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G., così come modificati dall'art. 26 D.Lgs 23 febbraio 2006, n. 109.

Capo I

L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con esercenti la professione forense.

TITOLO I

Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 R. D. n. 12/1941

1. *(Ufficio giudiziario).* Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento, per lo svolgimento di una determinata funzione.

Sono pertanto ufficio giudiziario, ai fini di cui all'art. 18 R.D. n. 12/1941: la Corte di appello, il Tribunale Ordinario, l'Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di appello.

2. *(Sede dell'ufficio).* La sede dell'ufficio giudiziario si individua nella località ove l'ufficio, seppure articolato in sezione distaccata, ha la struttura centrale.

3. *(Ambito soggettivo di applicazione).* La disposizione sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con professionisti esercenti l'attività forense si applica ai magistrati ordinari operanti presso gli uffici giudiziari di merito; il tenore letterale della disposizione ne esclude l'applicabilità ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

4. *(Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie).* Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato non esercita funzioni giudiziarie, perché collocato fuori ruolo, per qualsivoglia causa.

5. *(Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza).* Ai fini dell'incompatibilità, il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado, mentre il rapporto di affinità tra i predetti rileva solo per il primo grado.

Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi; essa non viene meno, però, in caso di sola separazione di fatto dei coniugi, salvo eccezioni da valutare in concreto.

La convivenza è rilevante laddove si sostanzii in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.

Altri rapporti di parentela e di affinità, le ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2° R. D. L. n. 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, sempre che risultino specifiche situazioni a causa delle quali, per fatti riferibili al magistrato o al professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in relazione specifica ai contesti di accertamento dei punti 6 e segg. della presente circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

Roma, 25/05/2007
 Protocollo P 12940/2007

11. *(Professionista iscritto in elenchi speciali)*. Situazioni di incompatibilità si verificano anche in caso di rapporti di parentela o affinità, nei gradi indicati al punto 5, coniugio o convivenza con professionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo (art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato all'esercizio della professione limitatamente agli affari ed alle cause dell'ente di appartenenza. In tali ipotesi, l'applicazione dei criteri generali terrà conto anche della peculiarità dell'attività professionale svolta.

TITOLO III

Casi di incompatibilità

12. *(Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione)* Nei Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione promiscua sussiste sempre la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento d'ufficio, salvo che il magistrato operi esclusivamente in una sezione distaccata ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

13. *(Tribunali ordinari di medie dimensioni)*. Nei Tribunali ordinari organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza, e nel settore del diritto penale, l'incompatibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte.

14. *(Tribunali ordinari di grandi dimensioni)* Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e previdenza, e penale, e quindi, specie nel settore civile, con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia, fallimentare, societario, proprietà industriale ed intellettuale, etc. etc.), non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all'interno del medesimo settore, in sezione specialistica ed il professionista congiunto, affine, coniuge o convivente, non tratti detta materia oppure quest'ultimo tratti la materia specialistica, affidata per organizzazione tabellare ad una sezione, ed il magistrato operi in una sezione a cui sono affidate materie diverse, seppure all'interno del medesimo settore.

15. *(Il magistrato in sezione distaccata)*. Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente, non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure se e quest'ultimo ad opera in via esclusiva presso la sezione distaccata ed il magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale.

Nel caso in cui il magistrato assegnato alla sezione distaccata svolga attività anche presso la sede centrale, occorre fare riferimento, per accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ai criteri generali di cui all'art. 7 ed, in particolare, alla natura della materia trattata dal magistrato, alla rilevanza della professione forense svolta dal professionista ed alle dimensioni della sede centrale del Tribunale o della sezione distaccata.

16. *(Corti di appello)*. Nelle Corti di appello organizzate con una o più sezioni deputate alla trattazione distinta della materia civile, del lavoro e previdenza, e penale, non sussiste incompatibilità ove il magistrato eserciti esclusivamente in un settore (civile, penale, lavoro e previdenza) ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente eserciti esclusivamente in un settore diverso, oppure se, nell'ambito dello stesso settore, il magistrato sia addetto per previsione tabellare, in via esclusiva, alla trattazione di materia specialistica diversa da quella di cui si occupa stabilmente il professionista. Nel caso di identità di materia verrà valutato al fine di escludere la incompatibilità il dato relativo alle dimensioni del singolo ufficio ed alla intensità dell'attività del professionista avanti all'ufficio.

Nelle Corti di appello di piccole dimensioni, organizzate con un'unica sezione promiscua, ricorre di regola una situazione di incompatibilità.

Roma, 25/05/2007
Esma Protocollo P 12940/2007

Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato della Corte di appello occorre valutare anche se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente di attività professionale presso un ufficio di merito di primo grado compreso nel distretto.

In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale, con conseguente rinuncia all'assistenza ed alla rappresentanza in grado di appello.

17. Uffici di Procura. La situazione di incompatibilità del magistrato addetto alla Procura della Repubblica presso un Tribunale ordinario può derivare dal fatto che il parente, affine, coniuge o convivente eserciti la professione avanti al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale.

Negli uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua sussiste sempre l'incompatibilità.

Negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l'incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili.

Se il parente, affine, coniuge o convivente opera nel settore penale, l'identità della materia trattata dal magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il professionista non svolga l'attività con rigorosa limitazione ad un settore specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con l'attività del magistrato.

In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente, affine, coniuge o convivente, magistrato.

18. Uffici di Procura Generale. I criteri di valutazione dell'incompatibilità di sede di un magistrato della Procura Generale presso la Corte di appello sono mutuabili da quelli indicati al punto 16 per i magistrati della Corte di appello, e si sostanziano, in particolare, nel criterio della rilevanza dell'attività di difesa davanti a quell'ufficio e nel criterio della valutazione della relativa organizzazione tabellare.

19. Tribunali per i minorenni e relativi Uffici di Procura. Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di specialità della materia funzionalmente trattata, sicché occorre verificare se vi sia, da parte del parente, affine, coniuge o convivente, esercizio della professione avanti al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura.

20. Tribunali di sorveglianza. Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale predetto.

Non sussiste incompatibilità se il parente, affine, coniuge o convivente svolge attività professionale esclusivamente nel settore civile o del lavoro e previdenza. Nel caso in cui eserciti nel settore penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle procedure curate avanti all'Ufficio o al Tribunale di sorveglianza.

21. Dirigenti degli uffici giudiziari. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti di merito sono sempre in situazione di incompatibilità di sede se un parente, affine, coniuge o convivente esercita la professione forense presso l'Ufficio da loro diretto.

Solo per gli uffici giudicanti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale possono essere prese in considerazione situazioni particolari, da valutare caso per caso sulla base del criterio dell'intensità e del settore di intervento del professionista parente, affine, coniuge o convivente ai fini dell'esclusione della situazione di incompatibilità.

Roma, 25/05/2007
 Esms Protocollo P 17940/2007

Per i magistrati preposti ad uffici requiranti di merito presso tali uffici giudicanti, può essere esclusa la situazione di incompatibilità di sede se, anche in riguardo alle dimensioni dell'ufficio, il **parente, affine, coniuge o convivente** svolge attività esclusivamente nel settore civile.

Per il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore Generale vale, inoltre, quanto disposto ai punti 16 e 18 della presente circolare con riguardo ai magistrati addetti alla Corte di appello ed alla relativa Procura Generale, circa la necessità di valutare se vi sia da parte del **parente, affine, coniuge o convivente**, esercizio di attività professionale presso un ufficio di primo grado compreso nel distretto.

22. *(Il magistrato inserito in tabella infradistrettuale)* Le verifiche di eventuali situazioni di incompatibilità di sede vanno riferite all'ufficio di appartenenza del magistrato che sia inserito in tabelle infradistrettuali.

La destinazione in supplenza presso un ufficio collegato infradistrettualmente non comporta, di regola, situazioni di incompatibilità se davanti a quell'ufficio esercita attività professionale il **parente, l'affine, il coniuge o il convivente** del magistrato supplente.

La coassegnazione ad altro ufficio infradistrettuale può comportare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in riferimento all'ufficio collegato che beneficia della coassegnazione, risolvibili comunque con la revoca del provvedimento tabellare di coassegnazione.

23. *(Il magistrato distrettuale)*. È esclusa, salvo particolari situazioni da valutarsi in concreto, l'incompatibilità di sede per il magistrato distrettuale.

Titolo IV

Incompatibilità: casi analoghi

24. *(Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con il praticante avvocato)*. In caso di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un praticante avvocato ammesso all'esercizio dell'attività professionale, l'eventuale compromissione dell'interesse pubblico all'esercizio della funzione giudiziaria con piena indipendenza e imparzialità deve essere valutata secondo il paradigma della disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e succ. mod., tenendo conto dei criteri generali di cui al punto n. 7.

Capo II

L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati della stessa sede.

Incompatibilità con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.

Titolo I

Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 19 R. D. n. 12/1941

25. *(Ufficio giudiziario)* Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento per lo svolgimento di una determinata funzione.

Al fine dell'applicazione della disposizione dell'art. 19 R. D. n. 12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre alla Corte di Cassazione, alla Corte di appello, al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale per i Minorenni, gli uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Roma, 25/05/2007
Protocollo P 12940/2007

26. *(Ambito soggettivo di applicazione)*. Le disposizioni sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, **coniugio o convivenza** con magistrati dello stesso ufficio si applicano anche ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

27. *(Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza)*. I magistrati in rapporto di parentela o affinità tra loro **sino al secondo grado, di coniugio o convivenza**, non possono fare parte dello stesso ufficio giudiziario, come individuato al punto n. 25 della presente circolare **salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 30**.

In ogni caso non possono fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari i parenti e gli affini **sino al quarto grado incluso, i coniugi o i conviventi**.

28. *(Attività dell'esercizio delle funzioni giudiziarie)*. Non si ha incompatibilità di sede se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, **coniugio o convivenza**, non esercitano funzioni giudiziarie, perché collocati fuori ruolo, per qualsivoglia causa.

29. *(Rapporti con magistrati onorari)*. Nessun rilievo, ai fini dell'*incompatibilità di sede*, ha il rapporto di parentela, affinità, **coniugio o convivenza** con un magistrato onorario.

Titolo II

Accertamento della situazione di incompatibilità

30. *(Accertamento delle situazioni di incompatibilità)*. Il Consiglio superiore della magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di magistrati in rapporto reciproco di parentela ed affinità **sino al secondo grado, di coniugio o convivenza**, può in concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove accerti che non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano motivi al regolare andamento del servizio.

31. *(Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità)*. Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio o di convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare.

L'incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza operino, all'interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare il verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

Titolo III

Ambito oggettivo di applicazione

32. *(Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti)*. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici, ovvero di un Tribunale o di una

Roma, 25/05/2007

Protocollo P 12940/2007

Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

33. (Altri uffici giudicanti). Nei Tribunali e nelle Corti organizzati in più sezioni l'incompatibilità può essere esclusa sulla base dei criteri di cui al punto n. 31 che precede.

34. (Altri uffici requirenti). Salvo quanto previsto dal punto n. 32, avuto riguardo alla dimensione dell'ufficio requirente, può escludersi la situazione di incompatibilità se i magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio.

35. (Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza) I magistrati in rapporto tra loro di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza non possono mai far parte dello stesso Tribunale per i minorenni o della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché del Tribunale per i minorenni e della rispettiva Procura della Repubblica, ovvero dello stesso Tribunale di sorveglianza.

36. (Corte di Cassazione) I magistrati addetti alla Corte di Cassazione in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza, non possono far parte della stessa sezione.

37. (Incompatibilità tra i dirigenti di uffici della stessa sede). Sussiste sempre situazione di incompatibilità tra magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado, coniugio o convivenza, preposti alla dirigenza di uffici giudiziari giudicanti o requirenti della stessa sede. Nel solo caso di Tribunali o Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale, il Consiglio può escludere che ricorra in concreto una situazione di incompatibilità se siano adottati accorgimenti tali da assicurare che i magistrati operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio. Tale incompatibilità può riguardare anche i dirigenti vicari e gli aggiunti.

38. (Incompatibilità tra il dirigente dell'ufficio e i magistrati addetti al medesimo ufficio). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, e salvo sempre quanto previsto al punto n. 32, se il magistrato preposto alla direzione di un ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza, con un magistrato addetto allo stesso ufficio.

39. (Incompatibilità tra i dirigenti dei Tribunali distrettuali e giudici addetti ai Tribunali per i minorenni). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto e i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.

40. (Incompatibilità tra il Presidente della Corte d'Appello e giudici addetti ai Tribunali del distretto). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Presidente della Corte d'Appello e i giudici addetti ad un Tribunale del distretto, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.

41. (Incompatibilità tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti alle Procure del distretto). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i

Roma, 25/05/2007

Esse
Protocollo P 12940/2007

magistrati addetti ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.

42. (*Incomputabilità tra i magistrati addetti agli Uffici di Procura e ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, in quanto compatibili, tra i magistrati addetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Nazionale Antimafia e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle relative Sezioni, nonché tra i magistrati addetti alla Procura Generale presso la Corte di Appello e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, qualora vi sia un rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, di coniugio o di convivenza.

Titolo IV

Incompatibilità: casi analoghi

43. (*Altri uffici diversi della stessa sede giudiziaria*). Salvo quanto previsto dai punti che precedono, se i magistrati, che sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o di convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.), può determinarsi una situazione in cui essi non possano svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, c. 2°, R.D. L. n. 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

In tali ipotesi occorre aver riguardo, per l'accertamento in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio o convivenza.

Capo III

Rilevanza delle incompatibilità.

Titolo I

Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941

44. (*Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione*). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 R. D. n. 12/1941, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

L'onere di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo, quale che sia l'ufficio giudiziario avanti al quale costoro svolgano la professione.

Roma, 25/05/2007
Roma Protocollo P 12940/2007

In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

45. (Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione) Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

Oggetto dell'onere di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. **Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31 e 43 della presente circolare.**

In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

46. (Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione). Il magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 44 e 45 della presente circolare:

- a) da uditoze giudiziario, al momento in cui indica la sede di preferenza nell'ambito della procedura di prima assegnazione;
- b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di trasferimento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
- c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell'ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
- d) in ogni altro caso in cui occorre procedere d'ufficio alla riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili;
- e) nel termine di sessanta giorni dalla verifica dell'evento da segnalare, in caso di sopravvenienza di una situazione rilevante nella sede giudiziaria in cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato;
- f) ogniqualvolta il Consiglio superiore della magistratura disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al censimento.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valerigi.

47. (Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione)

Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46, della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all'atto dell'inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio, al Consiglio superiore della magistratura.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valerigi.

Roma, 25/05/2007
Esma Protocollo P 12940/2007

48. *(Dovere di verità)*. Il magistrato ha l'obbligo di dichiarare il vero nelle comunicazioni circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati.

49. *(Inadempimento all'obbligo di dichiarazione)*. L'inadempimento all'obbligo di invio tempestivo, nei momenti temporali indicati ai punti nn. 46 e 47 della presente circolare, della dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati, sarà segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.

50. *(Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari)*. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dell'ufficio.

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti, utilizzando il programma informatico *Valenti* per l'invio:

a) nel caso in cui il magistrato dichiari l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito;

b) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con professionisti, verifica se l'attività dichiarata dal professionista interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito. **Se invece la sede è la stessa, il Dirigente dell'Ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso:**

c) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della stessa sede, **il Dirigente dell'ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato con minore anzianità di ruolo ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tale senso.**

51. *(Adempimenti del Consiglio Giudiziario)*. Entro novanta giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio mediante il programma informatico *Valenti*, il Consiglio Giudiziario esprime, un parere motivato, trasmesso sempre tramite il programma informatico *Valenti*, sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dell'ufficio a cui costoro appartengono.

Titolo II

Delibazione delle comunicazioni sulle situazioni di incompatibilità di sede

52. *(Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità)*. La Commissione consultiva preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova

Roma, 25/05/2007
 Protoccolo P 12940/2007

sede prende in esame le dichiarazioni rese nelle ipotesi di cui dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, ai soli fini delle decisioni sulla sede e o l'ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del Consiglio superiore della magistratura dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e o dell'ufficio.

53. (Procedimento consiliare. Adempimenti della Commissione referente). Ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario, la Commissione consultata preposta alla fase istruttoria per le decisioni sulle situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 R. D. n. 12/1941, se non ritiene, **data la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità**, di proporre immediatamente l'archiviazione, **richiede informazioni specifiche e le valutazioni del caso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in rapporti con professionisti, e, se del caso, ulteriori informazioni al dirigente dell'ufficio; dispone altresì gli accertamenti ritenuti necessari.** La Commissione può inoltre acquisire documentazione e disporre audizioni dei soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione.

Gli accertamenti possono essere limitati alla preliminare interlocuzione, anche per iscritto, con il magistrato, o i magistrati, della cui posizione si tratta, o col dirigente dell'ufficio, per l'acquisizione di elementi di fatto ancor più specifici e per l'eventuale apprestamento della soluzione organizzativa più adatta per l'eliminazione della situazione di incompatibilità, si da evitare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio.

Gli accertamenti possono essere delegati, in tutto o in parte, al Consiglio Giudiziario competente.

In esito agli accertamenti, se non ritiene di proporre l'archiviazione, la Commissione delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, inviando al magistrato interessato il relativo avviso, contenente:

- a) l'indicazione degli elementi costitutivi della situazione di incompatibilità ed eventualmente di quelli impeditivi alla concessione della deroga in concreto ai sensi delle disposizioni di cui al punto n. 30 della presente circolare;
- b) la fissazione della data per l'audizione;
- c) l'avvertimento circa il diritto di farsi assistere nell'audizione da altro magistrato.

In esito alla audizione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti, la Commissione provvede al deposito degli atti e ne dà contestualmente avviso al magistrato ed all'eventuale assistente, con l'avvertimento della facoltà di estrarne copia e di presentare memorie scritte entro un termine non superiore a venti giorni, a far data dalla ricezione dell'avviso di deposito.

Scaduto l'indicato termine di venti giorni, la Commissione formula la proposta per l'assemblea plenaria; se la proposta è di trasferimento d'ufficio, è dato avviso al magistrato della data fissata per la seduta del Consiglio superiore della magistratura, con l'avvertimento della facoltà di essere sentito dall'assemblea o di inviare una memoria scritta.

TITOLO III

Epiloghi della procedura di trasferimento

54. (Individuazione del magistrato da trasferire in caso di incompatibilità per rapporti tra magistrati).

La proposta di trasferimento, in ipotesi di incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, anche nei casi analoghi di cui al titolo IV del Capo II della presente circolare, ha riguardo, se nessuno dei magistrati coinvolti ha proposto domanda di trasferimento nel corso della procedura, al magistrato che per ultimo ha assunto le funzioni presso la sede o l'ufficio o, se ciò è avvenuto in pari data, al magistrato con minore anzianità di ruolo.

Nel caso in cui l'incompatibilità trova causa nel rapporto di coniugio o di convivenza, la proposta individua il magistrato da trasferire, tenendo anche conto delle esigenze del nucleo familiare.

Roma 25/05/2007
Esma Protocollo P 12940/2007

55. *(Cause di sospensione della procedura di trasferimento)*. La procedura di trasferimento per incompatibilità di sede **può essere sospesa se:**

a) il magistrato interessato, dopo l'apertura del procedimento, chiede il trasferimento ad altra sede e/o ad altro ufficio;

b) il congiunto esercente la professione forense comunica la volontà di trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività professionale.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente punto, **quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accoglibilità, la procedura può essere sospesa sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla domanda di trasferimento.**

Nel caso di cui alla lettera b) del presente punto, la Prima Commissione può disporre accertamenti per verificare se l'impegno di trasferimento ad altra sede dell'attività professionale sia stato effettivamente ed esaurientemente realizzato.

56. *(Definizione della procedura di trasferimento sospesa)*. La procedura di trasferimento sospesa è definita con archiviazione se la domanda di trasferimento, presentata dal magistrato nel corso della procedura, è accolta dall'Assemblea Plenaria del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione propone, inoltre, l'archiviazione della procedura nel caso in cui accerti l'effettivo ed adeguato trasferimento ad altra sede dell'attività professionale del congiunto esercente la professione forense.

In tale ultima ipotesi, il dirigente dell'ufficio verifica che il trasferimento **dell'attività** professionale ad altra sede permanga nel tempo, dopo la decisione di archiviazione della procedura di trasferimento del magistrato.

Nel caso in cui accerti che la situazione di incompatibilità è ripristinata e che il magistrato coinvolto non ne ha dato tempestiva segnalazione, provvede a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, informando contestualmente i titolari dell'azione disciplinare.

Roma, 25/05/2007
Protocollo P 12940/2007

ALL. 2

Relazione di accompagnamento alla circolare

1. Premessa

L'art. 29 del D Lgs 23 febbraio 2006, n. 109 ha modificato profondamente gli artt. 18 e 19 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario). L'esame delle modifiche apportate non può che partire dalle novità introdotte dalla nuova disciplina, dopo aver richiamato, per la parte non soggetta a modifiche, il contenuto della relazione illustrativa che ha accompagnato la circolare del C.S.M. n. P-355/11 del 10 dicembre 2003.

In generale, si può affermare che la modifica legislativa attinge in gran parte al contenuto della citata circolare consultare, in diversi punti riproducendone testualmente le disposizioni. Un primo criterio interpretativo della norma come attualmente formulata, quindi, può essere individuato con riferimento alle disposizioni ed alle prassi conseguenti all'applicazione concreta della precedente normativa secondaria. Di converso, laddove alcune regole non sono state riprodotte dal legislatore, tale circostanza deve essere attentamente valutata, al fine di individuare la ragione (ad es. ritenuta superfluità oppure volontà di discostarsi dalla precedente disciplina, ecc.)

2. L'art. 18 Ord. Giud.

Va innanzitutto fatta una notazione di carattere generale: la nuova versione della norma, dopo aver indicato al primo comma quale causa di incompatibilità i rapporti di parentela ed affinità, nei gradi previsti, di coniugio o convivenza, nei commi successivi, nel disciplinare ipotesi specifiche, nomina genericamente il rapporto di parentela o affinità. Pare evidente che con tale sintetica locuzione si sia in realtà inteso richiamare tutte le situazioni rilevanti di cui al primo comma, con riferimento sia al grado di parentela ed affinità che rileva, sia ai rapporti di coniugio e convivenza.

Nulla è innovato quanto ai concetti di Ufficio Giudiziario, dal quale è esclusa la Corte di Cassazione, di Sede dell'Ufficio, di necessità dell'attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, per cui le relative disposizioni di cui agli artt. 1 - 3 della precedente Circolare possono essere riprodotte.

2.1. I rapporti di coniugio e di convivenza.

Una prima differenza tra le due discipline consiste nel fatto che secondo la precedente normativa rilevava ai fini dell'incompatibilità solo il rapporto di parentela o affinità, entro un certo grado, mentre la nuova norma aggiunge i casi di coniugio e di convivenza. In realtà, la Circolare citata si era preoccupata di non lasciare prive di disciplina situazioni di così palese rilevanza, ed all'art. 25 aveva stabilito che tali rapporti potevano essere valutati dal Consiglio ai fini della applicabilità dell'art. 2 Legge Guarentigie, applicandosi analogicamente i criteri generali stabiliti per le vere e proprie incompatibilità. La nuova norma, pertanto, riempie un vuoto normativo, ma pone alcuni problemi interpretativi. Infatti, la Circolare citata prevedeva espressamente che l'incompatibilità non sussisteva, di regola, in caso di divorzio o di separazione legale, mentre non dava rilievo alla semplice separazione di fatto, salve specifiche situazioni da valutare in concreto. La nuova norma, invece, attribuisce rilevanza al solo rapporto di coniugio, senza alcuna altra specificazione. Peraltro, come detto, la disposizione lega in una entità i concetti di coniugio e convivenza, che quindi si sorreggono l'uno con l'altro, aiutando l'interprete ad una corretta individuazione della *ratio legis*. Quindi, si può affermare che il rapporto di coniugio in tanto è rilevante, in quanto implica l'attualità della situazione di convivenza, per cui si deve continuare a considerare non rilevanti ai fini della incompatibilità la separazione legale ed a maggior ragione il divorzio, che addirittura spezza il legame coniugale, mentre appare logico che la semplice separazione di fatto, non formalizzata giuridicamente, per la sua precarietà e difficile intelleggibilità dall'esterno, non possa essere presa in considerazione. E' tuttavia opportuno che la nuova circolare ricordi che anche in caso di divorzio o di separazione legale potrebbe

Roma 25/05/2007
Esse Protocollo P 12940/2007

sussistere in concreto un'ipotesi rilevante ai sensi dell'art. 2 Legge Guarentigie. Analogo criterio deve essere utilizzato nell'interpretazione del termine "convivenza", per il quale la precedente Circolare stabiliva che essa era rilevante se "stabile" ovvero "more uxorio", per cui (cfr. parere dell'Ufficio studi n. 96/96) assumevano rilievo "l'elemento soggettivo concretantesi nel reciproco trattamento analogo a quello coniugale, l'elemento oggettivo, estrinsecantesi oltre che nella notorietà anche nella stabilità del rapporto e l'identificazione del criterio minimo di stabilità indispensabile per riconoscerle rilievo". Anche, in questo caso, l'uso dell'endiadi "il coniuge o il convivente", consente di ritenere rilevanti le sole convivenze con carattere di stabilità determinate da relazioni sentimentali, implicanti coabitazione. Per quanto riguarda i rapporti di parentela ed affinità diversi da quelli espressamente considerati dalla norma, deve ritenersi che possa essere riprodotta, opportunamente modificata, la previsione del comma secondo dell'art. 5 della Circolare precedente, che stabiliva che essi potevano rilevare ai sensi dell'art. 2 Legge Guarentigie. Ovviamente, la modifica normativa che ha interessato l'art. 2 cit. impone di far riferimento alla ulteriore condizione che, alla luce dei criteri generali di rilevanza (ora) di cui all'art. 18 comma 2, risulti impedito al magistrato di svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità nella sede occupata. In assenza di tale precisazione, infatti, si opererebbe una inammissibile equiparazione tra situazioni diverse, estendendo di fatto l'incompatibilità che costituisce invece una ipotesi eccezionale - a casi non previsti dal legislatore. Inoltre, si ritiene di allargare tale disciplina ai conviventi estranei, diversi da quelli assimilabili al coniuge: infatti, sotto questo profilo, potrebbe venire in rilievo la convivenza "anagrafica" di cui all'art. 5 D.P.R. 223/89, che così dispone al comma 1 (gli altri commi riguardano ipotesi che non possono interessare magistrati): "1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune". Anche in tali casi, se ed in quanto possano verificarsi per magistrati ed esercenti la professione forense, quindi, non può escludersi che in concreto si possa verificare una situazione di compromissione della possibilità di esercizio della funzione giudiziaria con piena indipendenza ed imparzialità, per rimuovere la quale sia necessario ricorrere allo strumento di cui all'art. 2 Legge Guarentigie.

2.2. L'esercizio della professione forense

Un'altra novità consiste nella individuazione delle caratteristiche dell'esercizio della professione svolta dai soggetti rispetto ai quali si verifica la potenziale situazione di incompatibilità del magistrato. Infatti, la versione originaria dell'art. 18 prevedeva che i magistrati giudicanti e requirenti delle corti d'appello e dei tribunali ordinari non potevano appartenere ad uffici giudiziari aventi sede nel luogo dove i loro parenti ed affini, nei gradi indicati, erano iscritti negli albi forensi o vi svolgevano abitualmente la professione di avvocato. L'attuale norma, con riguardo al professionista, invece, stabilisce l'incompatibilità all'unica condizione dell'esercizio della professione di avvocato. Quindi, se ne ricava che, da una parte, non ha più rilevanza il luogo di iscrizione all'albo, e dall'altra che, in generale, e salve le specificazioni che appresso si individueranno, l'esercizio della professione di avvocato in una certa sede rileva in sé, a prescindere dalla abitualità o meno.

In realtà, dopo quest'affermazione di carattere generale, la norma al secondo comma specifica che l'incompatibilità di sede deve ricorrere in concreto, riecheggiando così le disposizioni degli artt. 6 e 7 della Circolare, laddove pretendevano che il contemporaneo esercizio della professione forense nella sede di servizio del magistrato doveva essere rilevante in concreto, in rapporto all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato interessato, e più in generale dell'ufficio. Questa, che costituisce con tutta evidenza la ragione ispiratrice dell'intera disciplina delle incompatibilità parentali, non è stata esplicitamente riprodotta, ma deve ritenersi che continui ad essere la cornice all'interno della quale si inscrivono i singoli criteri per rilevare l'incompatibilità, ed è la chiave di lettura da utilizzare nell'interpretazione dei casi dubbi. E', quindi, opportuno, che resti anche nella nuova circolare.

Si deve notare come la nuova versione della norma non contempli espressamente gli avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo (art. 3 r.d. 27.11.1933, n. 1578), che ricevevano nella precedente Circolare un trattamento specifico all'art. 11. In assenza di specificazioni, va chiarito che l'esercizio

Roma 25/05/2007
Esse Protocollo P 12940/2007

della professione forense riguarda anche tali soggetti, e che l'incompatibilità va valutata tenendo conto dei criteri generali, tenendo conto della peculiarità dell'attività professionale svolta.

Per quanto riguarda i praticanti avvocati, abilitati all'esercizio della professione forense, la nuova disposizione, riprendendo in sostanza le previsioni del punto 24 della precedente Circolare e riproducendo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 18 Ord. Giud., stabilisce che il rapporto di parentela o affinità può essere valutato ai fini dell'art. 2 legge Guarentigie, alla luce dei criteri generali stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 18. Anche se la nuova norma non nomina espressamente i rapporti di coniugio e di convivenza, non può dubitarsi che anche questi possano determinare in concreto una situazione di incompatibilità ambientale.

2.3 I criteri per la rilevanza dell'esercizio della professione forense

Ai fini di verificare in concreto l'incompatibilità, la nuova disposizione riproduce una serie di criteri, che sono sostanzialmente, ed in alcuni casi testualmente, tratti dal catalogo che la precedente Circolare elencava al fine di individuare il carattere di abitualità dell'esercizio della professione forense, che costituiva il precedente parametro normativo.

Passando all'esame dei criteri, alla lett. A) viene indicata la rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato. Occorre tener conto non solo del luogo dove il professionista ha il proprio centro di interessi, ma anche dove esercita in modo continuativo una porzione minore della propria professione. La nuova norma prevede inoltre che si debba tener conto di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense. La dizione è laconica, mentre la Circolare del 2003 specificava ampiamente agli artt. 9 e 10 cosa dovesse intendersi per "attività non individuale". Sulla base dei criteri ermeneutici all'inizio delineati, si deve ritenere che possano essere riprodotte le disposizioni specificative, dato che ad esse il legislatore si è evidentemente ispirato nell'individuazione della nozione di esercizio in forma non individuale.

Altro criterio (lett. B) è costituito dalle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento all'organizzazione tabellare. Si tratta della esatta riproduzione del criterio previsto dalla lett. B) dell'art. 7 della precedente Circolare. Allo stesso modo, il criterio relativo alla materia trattata sia dal magistrato che dal professionista (lett. C) è testualmente identico a quello di cui alla lett. C) della precedente Circolare (*materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare*). In questa, i due criteri erano specificati e combinati tra loro nelle previsioni degli artt. 13 e 14, attraverso la distinzione tra Tribunale di medie e grandi dimensioni, nonché agli artt. 16, 17 e 18 quanto alle Corti d'Appello, alle Procure e alle Procure Generali. Appare, quindi, opportuno riprodurre la differenziazione tra tribunali di medie dimensioni, per i quali si dà rilievo all'esercizio della professione in settori diversi da quelli in cui opera il magistrato, e di grandi dimensioni, organizzati in più sezioni per settore con specializzazioni, per i quali si attribuisce rilevanza anche a tale ulteriore distinzione. Al riguardo, va chiarito, innanzitutto, che la distinzione in sezioni all'interno del medesimo settore è rilevante solo se essa rifletta anche una specializzazione per materia. Inoltre, è evidente che la ratio della previsione derogativa della norma generale risiede nella impossibilità di interferenze, anche solo potenziali o a livello di immagine, tra le attività del magistrato e del professionista. Quindi, non sussiste l'incompatibilità se il magistrato e o il professionista operino in settori specializzati, in modo tale che sia impossibile che si creino interferenze tra le loro attività. Invece, se il magistrato opera in una sezione specialistica, ed il professionista opera nel medesimo settore, genericamente inteso, e quindi potenzialmente anche nella materia specialistica che tratta la sezione dove esercita il magistrato, l'incompatibilità sussiste, anche se il professionista non abbia in atto cause pendenti presso quella sezione o si impegni a non trattarle, tranne i casi di assoluta eccezionalità, come tali non rilevanti ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. a) Ord. Giud. Al riguardo, tra le materie specialistiche esemplificativamente indicate nella circolare (ora art. 12) al fine di individuare i settori di attività specializzati, pare doversi eliminare il riferimento alle esecuzioni civili, poiché, a ben vedere, non si tratta di un settore propriamente specialistico, dovendo il professionista ricorrere allo strumento dell'esecuzione forzata quale che sia il settore del diritto civile in cui opera. Non viene trattata

Roma, 25/05/2007
Come Protocollato P 12940/2007

specificamente l'ipotesi della sezione distaccata esistente in uffici organizzati in più sezioni. Peraltro, pare evidente che in tal caso, da un parte, non possa aversi disciplina deteriore rispetto ai tribunali di ridotte dimensioni; dall'altra, che, nel caso in cui il magistrato operi anche presso la sede principale, bisogna applicare il criterio generale della materia trattata (lett. C), combinato con quello delle dimensioni dell'ufficio (lett. B) e della rilevanza dell'attività del professionista (lett. A). Si può, quindi, riprodurre la disposizione di cui all'art. 15 comma 2 della precedente Circolare.

Sembra, poi, potersi affermare la perdurante validità, anche alla luce della nuova dizione normativa, dei criteri dettati per gli uffici requirenti e le corti d'appello già dettati nella precedente Circolare. Per identità di situazione con il tribunale, si deve prevedere che anche nelle corti d'appello organizzate in una unica sezione promiscua sussiste sempre la situazione di incompatibilità. Analogo trattamento, diverso da quello previsto in precedenza, è stato riservato agli uffici di Procura istituiti presso tribunali strutturati con unica sezione promiscua: infatti, la precedente circolare in questo caso prevedeva che l'incompatibilità si verificava se il professionista esercitava nel solo settore penale o comunque in tutte le materie. Invece, la drastica dizione della norma attualmente in vigore porta a concludere che in questi casi l'incompatibilità sussiste in ogni caso, a prescindere dal settore in cui opera il professionista.

Il criterio di cui alla lett. D) della nuova norma riguarda gli uffici con funzioni specialistiche, e riproduce il medesimo criterio previsto dalla lett. E) della precedente Circolare, che trovava specificazione nei punti 19 e 20 (Tribunali per i minorenni e relative procure; Tribunali di sorveglianza). Tali disposizioni, pertanto, possono essere integralmente riprodotte.

Non è, invece, stato riproposto come criterio quello relativo al ruolo ricoperto dal magistrato all'interno dell'ufficio. L'unica eccezione, come vedremo, viene fatta per i dirigenti, per i quali è prevista una disciplina apposita. La questione riguarda, evidentemente, i magistrati aventi incarichi semidirettivi (Presidenti di Sezione, anche delle sezioni GIP dei dodici grandi tribunali, Procuratori Aggiunti, Avvocati Generali), o la funzione di coordinatore della sezione. Essi, quindi, in via generale, sono equiparati, sotto questo profilo, ai magistrati che fanno parte della medesima sezione senza avere alcuna funzione specifica (ad esempio, ai fini della rilevanza della specializzazione di materia della sezione che presiedono). Si può, però, tener conto della loro particolare funzione attraverso l'elaborazione dei criteri di valutazione dell'incompatibilità in concreto sulla base dell'art. 18 comma 2 Ord. Giud. , prevedendo che si debba dare specifica attenzione alle funzioni semidirettive, soprattutto allorché esse, per previsione tabellare, implicano compiti di collaborazione diretta col Dirigente (ad esempio, per il ed. vicario) o il coordinamento di diversi settori di attività (come accade di frequente, sempre a titolo di esempio, per i Procuratori Aggiunti). In tal senso, si è operata una apposita specificazione nella lett. B) del punto 7.

2.4. Gli uffici organizzati in unica sezione.

Il legislatore ha poi dettato una disciplina specifica per i Tribunali prima indicati come di "ridotte dimensioni", e cioè organizzati in un'unica sezione, e le relative Procure. In questo caso, mentre la precedente circolare prevedeva la possibilità di valutare in concreto l'assegnazione in via tabellare di affari riguardanti uno specifico settore, la nuova disposizione stabilisce una incompatibilità assoluta, senza possibilità di deroghe o di valutazioni in concreto. L'unica eccezione riguarda il caso in cui il magistrato operi esclusivamente presso una sezione distaccata, ed il professionista non svolga presso tale sezione distaccata alcuna attività, o viceversa. Non è, invece, prevista alcuna eccezione nel caso in cui il magistrato operi anche nella sede principale, ipotesi nella quale la precedente Circolare consentiva di valutare in concreto la sussistenza dell'incompatibilità. Infatti, la precedente Circolare dettava una disciplina parzialmente diversa, da ritenersi superata dalla nuova norma.

2.5. I Dirigenti degli uffici.

Una disciplina specifica è dettata per i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, ripresa in larga misura dalla disposizione di cui all'art. 21 della precedente Circolare. Pertanto, sussiste sempre l'incompatibilità se il professionista esercita presso l'ufficio diretto dal magistrato di cui è parente, affine, coniuge o convivente, nei limiti generali, con la possibilità di valutazione caso per caso per i

Roma, 25/05/2007
Esme Protocollo P 12940/2007

Tribunali organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile o penale. Rispetto alla precedente previsione vi è una manovazione per gli uffici requirenti di merito presso i tribunali organizzati in unica sezione promiscua, che non rientrano nella previsione esecutiva (mentre prima era prevista una eccezione se il professionista operava solo nel settore civile o lavoro), e per le Corti d'Appello: per questi uffici si pongono due questioni distinte, che prima erano espressamente regolate, e cioè il caso in cui il professionista operi in un Tribunale del distretto; il caso delle Corti divise in sezioni, che non sono espressamente contemplate nella norma (che menziona solo i Tribunali di grandi dimensioni). Peraltro, le previsioni già in vigore sembrano impronate a buon senso e non urtano contro il tenore letterale della nuova disposizione, per cui, per evitare disparità di trattamento, si ritiene di riprodurre la precedente disciplina.

3. L'art. 19 Ord. Giud.

La disposizione di cui all'art. 19 Ord. Giud. vecchia formulazione prevedeva l'incompatibilità tra i magistrati con vincoli di parentela ed affinità fino al terzo grado stabilendo che gli stessi non potessero far parte della stessa Corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Tale disposizione non prevedeva un'incompatibilità *juris et de jure* ma era suscettibile di valutazione, valutazione demandata al Consiglio superiore, tenuto ad effettuarla avuto riguardo al numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, ed il non intralcio al regolare andamento del servizio. La stessa norma prevedeva inoltre un'incompatibilità sino al terzo grado per il collegio giudicante sia delle Corti che dei Tribunali ordinari. Tale disposizione in mancanza di previsione analoga a quella di cui al secondo comma non prevedeva deroghe. L'incompatibilità per vincoli di parentela, vista la scarsa disciplina legislativa, aveva trovato nel 2003 più ampia regolamentazione con la circolare approvata con delibera del 4 dicembre 2003 nell'ambito della normativa secondaria del Consiglio. La circolare aveva definito l'ambito soggettivo di applicazione e la nozione di ufficio giudiziario, dettato criteri per l'applicazione della disposizione derogatoria, evidenziato i valori tutelati dalla norma, determinato i criteri di applicazione, individuato sotto la voce situazioni analoghe a quelle previste dall'art. 19 Ord. Giud. ulteriori ipotesi di incompatibilità, individuato gli strumenti di rilevazione delle incompatibilità e le modalità di redazione delle dichiarazioni relative. Le situazioni di incompatibilità individuate in sede di nomina secondaria oltre a quelle individuate dal legislatore all'art. 19, traevano fondamento normativo dall'art. 2 della legge sulle gaurentigie.

L'intervenuta modifica dell'art. 19 Ord. Giud. ad opera dell'art. 29 D.Lgs n.109/06 ha ridefinito l'ambito dell'incompatibilità in base alle medesime linee tracciate nella circolare consiliare. Ai sensi della nuova disposizione, il grado di parentela o affinità rilevante è il secondo o il terzo a secondo delle dimensioni dell'ufficio. Viene aggiunto il rapporto di coniugio o di convivenza prima ignorato dal legislatore.

Il grado di parentela o affinità che il legislatore ha ritenuto rilevante, quindi, è il secondo grado di parentela o affinità che riguarda in generale Corti, Tribunali e uffici giudiziari. Tale incompatibilità, in base al secondo comma dell'art. 19 deve essere verificata in concreto ai sensi dell'art. 18, secondo comma Ord. Giud. Il legislatore non ha inteso quindi determinare un'ipotesi *juris et de jure* di incompatibilità, ma un'ipotesi di incompatibilità *juris tantum*. Il comma secondo dell'art. 19 privilegia mandava al Consiglio la valutazione in base al numero dei componenti e la verifica del non intralcio alla funzione. Negli uffici organizzati in più sezioni di ulteriore specializzazione rispetto ai settori civile, penale e lavoro e previdenza, la precedente circolare prevedeva che i magistrati nella situazione prevista potessero far parte anche della stessa sezione, purché di dimensioni numeriche consistenti, tali da non recare intralcio al servizio e sempre nel rispetto del divieto di compresenza nel medesimo collegio. Si ritiene che, la nuova dizione normativa dell'art. 18 comma 2, richiamato dall'art. 19, invece, imponga che i magistrati siano assegnati a settori diversi ovvero, in caso di settori divisi in ulteriori specializzazioni, a sezioni diversamente specializzate.

Roma, 25/05/2007
 Protocollo P 12940/2007

Il terzo comma prevede un'incompatibilità sino al terzo grado per Corti, Tribunali ed uffici giudiziari composti di un'unica sezione, nonché per tali Tribunali o Corti e le rispettive Procure della Repubblica. Va chiarito che essa, per omogeneità di situazioni, riguarda anche le Procure e le Procure Generali istituite presso Tribunali o Corti composti di un'unica sezione. Tale incompatibilità, a differenza della precedente, è presunta dal legislatore, salva la deroga costituita dalla circostanza che esista una sezione distaccata e uno dei due magistrati operi esclusivamente nella distaccata. In relazione a tale ipotesi di incompatibilità, quindi, non si ravvisa alcuno spazio discrezionale del Consiglio.

Per quanto riguarda gli uffici specialistici, trattandosi comunque di uffici di modeste dimensioni, si deve ritenere che sussiste sempre la situazione di incompatibilità tra magistrati che si trovino nella situazione ritenuta rilevante dal legislatore, se in servizio nello stesso Tribunale per i Minorenni, nella stessa Procura presso tale Tribunale, ovvero nel Tribunale per i minorenni e nella rispettiva Procura della Repubblica, nonché nello stesso Tribunale di sorveglianza.

Per la Corte di Cassazione, si ritiene che la nuova dizione della norma non consenta la compresenza dei magistrati in situazione di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza, nella medesima sezione, dappertutto permessa.

Il quarto comma dell'art. 19 novellato prevede l'ipotesi dell'incompatibilità nell'ambito del medesimo collegio: tale disposizione è identica alla precedente salvo la previsione dell'incompatibilità per coniugio o convivenza.

Il quinto comma dell'art. 19 Ord. Giud. novellato contiene disposizioni nuove rispetto all'art. 19 Ord. Giud. previgente. Esse avevano trovato la loro fonte nella normazione secondaria e nell'art. 2 legge sulle guarentigie. In particolare tali incompatibilità erano regolamentate dalla precedente Circolare ai punti 35, 39 e 40.

La prima ipotesi di incompatibilità prevista dal quinto comma, riguarda i magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede. L'affermazione contenuta nella disposizione menzionata è che "sono sempre in situazioni di incompatibilità": pur in assenza di una specificazione, si ritiene debba essere interpretata coordinandola con quella di cui al primo comma, per cui l'incompatibilità va limitata sino al secondo grado di parentela o affinità e al rapporto di coniugio o convivenza. Del resto, ciò appare coerente con la successiva previsione di incompatibilità tra il dirigente e i magistrati addetti al medesimo ufficio, che invece è estesa al terzo grado di parentela o affinità, con una maggiore severità giustificata dalla considerazione che in tale secondo caso sussiste in capo al dirigente uno specifico dovere di sorveglianza. Rispetto all'incompatibilità prevista in generale al primo comma tale incompatibilità è presunta dal legislatore: essa dunque non comporta né consente alcuna possibilità di verifica in concreto ai sensi dell'art. 18, 2° co., ma permette soltanto una valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività. Il mancato espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 18 secondo comma, deve far ritenere che debba effettuarsi una valutazione fondata su criteri diversi, quali il numero delle sezioni e le funzioni esercitate dai magistrati. Si ritiene che, per la rilevanza della funzione svolta, tale forma di incompatibilità possa riguardare anche i dirigenti vicari e i procuratori aggiunti.

La seconda riguarda i dirigenti degli uffici con i magistrati addetti all'ufficio: l'incompatibilità è sino al terzo grado da verificare in concreto ai sensi dell'art. 18, 2° co. Ord. Giud. .

La terza riguarda il Presidente del tribunale del capoluogo del distretto e i giudici del tribunale per i minorenni; il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

Pare opportuno, inoltre, prevedere che nel caso in cui magistrati in rapporto tra loro di parentela, affinità entro il terzo grado, coniugio o convivenza, prestino servizio in uffici diversi della stessa sede

Roma, 25/05/2007
Protocollo P 12940/2007

giudiziaria, interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.); il Consiglio, dopo aver verificato l'impossibilità dell'adozione di accorgimenti organizzativi tali da evitare tali interferenze, possa provvedere ai sensi dell'art. 2 comma 2 Legge Giuranti, laddove accerti che i magistrati interessati non possono esercitare le loro funzioni con piena indipendenza e imparzialità. A tal riguardo, particolare attenzione deve essere prestata nell'ipotesi in cui nella stessa sede giudiziaria operino una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio o convivenza.

Il sesto comma prevede un'incompatibilità che la precedente disposizione non conosceva tra magistrati e parenti sino al secondo grado e affini in primo grado, che svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Pur in assenza di un riferimento espresso, si deve affermare che l'incompatibilità riguarda anche i rapporti di coniugio o convivenza, poiché la legge (anche all'art. 18), dopo aver indicato con precisione i tipi di rapporto che determinano la situazione di incompatibilità, nei comuni successivi utilizza l'espressione sintetica "parenti od affini" per indicare complessivamente tutte le situazioni ritenute rilevanti. Del resto, una interpretazione diversa porterebbe a risultati paradossali, come quelli di ritenere rilevanti situazioni di affinità derivanti dal rapporto di coniugio, e non questo stesso. La dizione letterale della norma fa inoltre ritenere che il legislatore ha ritenuto rilevanti solo l'appartenenza ad uno stesso ufficio giudiziario del magistrato e dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, situazione che può verificarsi solo in rapporto a magistrati che prestano servizio negli Uffici di Procura (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario o presso il Tribunale per i minorenni, Direzione Nazionale Antimafia e Procura Generale presso la Corte di Appello) e ufficiali o agenti di polizia giudiziaria addetti alle sezioni di polizia giudiziaria di cui agli artt. 5 e ssg. disp. att. c.p.p.. Tale scelta, da una parte, sembra ragionevole in relazione alla considerazione che solo in questo caso sussiste quel rapporto di dipendenza organica che può creare una situazione di incompatibilità, e, dall'altra, appare coerente con la norma di cui all'art. 2 comma 22 della legge 150/05 che ha esteso ai magistrati l'applicazione dell'art. 1 della L. 100/87, che prevede il trasferimento in via agevolata per i magistrati in rapporto di coniugio con gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 17 L. 266/99, e cioè i componenti delle forze armate. Tale norma, peraltro, conteneva una clausola di salvezza riguardante proprio le incompatibilità, per cui in via generale detta disposizione non avrebbe di per sé ostacolato la possibilità di prevedere l'incompatibilità estesa al rapporto di coniugio per tutti gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria operanti nel circondario, che però il legislatore non ha ritenuto di stabilire.

4. Le disposizioni procedurali.

Le disposizioni innovative degli artt. 18 e 19 Ord. Giud. non contengono alcun riferimento alle procedure attraverso le quali giungere all'accertamento delle situazioni di incompatibilità, come del resto nulla era previsto al riguardo nelle precedenti versioni delle stesse norme. Pertanto, si ritiene che le relative previsioni, contenute nel Capo III della precedente circolare sopra richiamata, possano essere riconfermate, fatta salva l'introduzione dell'obbligo, per il Dirigente dell'ufficio, di rimuovere, ove in concreto possibile, le situazioni di incompatibilità mediante il ricorso alle procedure di trasferimento, anche *ex officio*, del magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.

Peraltro, pare opportuno prevedere che, se la situazione di incompatibilità riguarda rapporti con professionisti, la Commissione consiliare competente all'istruttoria chieda di norma le valutazioni del caso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, oltre le eventuali informazioni specifiche.

Al fine di rendere più agevole l'attività della Commissione, pare altresì utile prevedere che la fase istruttoria o singoli accertamenti possano essere delegati al Consiglio Giudiziario.

Infine, è apparso opportuno precisare meglio il carattere non automatico del procedimento di sospensione del trasferimento d'ufficio nel caso in cui il magistrato presenti domanda di trasferimento, ma solo in seguito ad una valutazione discrezionale della Commissione, condizionata all'assenza di motivi d'urgenza ed a un vaglio sommario di accoglibilità della domanda.